

Allegato parte integrante
Regolamento

Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio (articolo 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica))

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (*Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica*), questo regolamento disciplina le condizioni e i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio individuate dall'articolo 2.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le norme di questo regolamento si applicano alle piscine di categoria A di cui all'articolo 4, comma 2 nonché, se è espressamente stabilito, alle piscine di categoria B. Restano escluse dalla disciplina di questo regolamento le piscine ad uso terapeutico e le piscine termali.

2. Agli impianti nei quali si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle Federazioni sportive nazionali dallo stesso riconosciute si applicano le disposizioni di questo regolamento in quanto compatibili con le norme del CONI e delle Federazioni sportive nazionali e internazionali.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) piscina: complesso attrezzato per la balneazione con uno o più bacini artificiali destinati allo svolgimento di attività ricreative, sportive, formative e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse;
- b) piscina ad uso terapeutico: complesso nel quale sono svolte attività di cura e riabilitazione;
- c) piscina termale: complesso che utilizza acque termali ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (*Riordino del settore termale*) per le finalità consentite dalla stessa legge;
- d) bacino artificiale: vasca artificiale la cui acqua è utilizzata per più turni di attività e mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1, Tabella A, dell'Accordo di

data 16 gennaio 2003, di seguito denominato Accordo 2003, tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio;

- e) titolare: soggetto gestore della piscina;
- f) frequentatori: utenti presenti all'interno della piscina;
- g) bagnanti: frequentatori che si trovano all'interno della sezione attività natatoria e di balneazione.

Art. 4

Classificazione ed elementi funzionali delle piscine

1. Le piscine sono classificate in base alla destinazione, alle caratteristiche ambientali e strutturali e al tipo di utilizzazione.

2. In riferimento alla destinazione, le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) categoria A: piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica;
- b) categoria B: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da più unità abitative e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti, escluse le piscine costituenti pertinenza di singole abitazioni. Sono piscine di categoria B anche le piscine inserite in strutture che svolgono attività di bed and breakfast.

3. Le piscine di categoria A si suddividono nei seguenti gruppi:

- a) gruppo A. 1: piscine di proprietà pubblica o privata, con accesso a pagamento di pubblico indifferenziato;
- b) gruppo A. 2: piscine ad uso collettivo accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, inserite in strutture già adibite in via principale a pubblici esercizi e, in particolare, ad attività ricettive turistiche o agrituristiche ai sensi dell'Allegato A a questo regolamento, a collegi, convitti, scuole, comunità o ad altre collettività, a case di riposo, palestre, centri estetici, circoli, associazioni;
- c) gruppo A. 3: impianti finalizzati al gioco acquatico;
- d) gruppo A. 4: strutture complesse comprendenti impianti riconducibili a più di uno dei gruppi A. 1, A. 2, A. 3.

4. Le piscine di categoria B si suddividono nei seguenti gruppi:

- a) gruppo B. 1: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da almeno quattro unità abitative;
- b) gruppo B. 2: piscine facenti parte di complessi residenziali composti da meno di quattro unità abitative.

5. In riferimento alle caratteristiche strutturali e ambientali le piscine appartengono alle seguenti tipologie:

- a) piscine scoperte;
- b) piscine coperte;
- c) piscine di tipo misto;
- d) piscine di tipo convertibile.

6. In riferimento alla loro utilizzazione le vasche si distinguono in:

- a) vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche;
- b) vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche;
- c) vasche ricreative;
- d) vasche per bambini;

- e) vasche polifunzionali;
- f) vasche ricreative attrezzate.

7. La piscina è composta dai seguenti elementi funzionali:

- a) sezione attività natatoria e di balneazione;
- b) sezione servizi e spogliatoi;
- c) sezione impianti tecnici;
- d) sezione riservata al pubblico, facoltativa;
- e) sezione riservata alle attività accessorie, facoltativa.

8. Le caratteristiche delle tipologie delle piscine, delle vasche e delle relative sezioni individuate rispettivamente dai commi 5, 6 e 7 sono definite dall'Allegato A a questo regolamento.

Art. 5

Dichiarazione di inizio attività e comunicazioni relative all'esercizio dell'attività di piscina

1. Le piscine di categoria A e B oggetto di questo regolamento sono costruite nel rispetto della disciplina in materia di edilizia e di urbanistica.

2. Per le piscine di categoria A l'esercizio dell'attività di piscina è consentito previa presentazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, di seguito denominata Azienda, da parte del titolare della piscina di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*).

3. La dichiarazione di inizio attività deve specificare i seguenti elementi:

- a) l'ubicazione della struttura;
- b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3 e 5. Per le piscine del gruppo A. 2 costituisce elemento della dichiarazione l'indicazione dell'attività svolta in via principale nella struttura in cui è inserita la piscina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b);
- c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
- d) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti ammissibili;
- e) i dati identificativi del titolare e del responsabile della piscina;
- f) la documentazione tecnica indicata dall'Allegato A a questo regolamento.

4. La variazione di uno degli elementi della dichiarazione stabiliti dal comma 3 comporta l'obbligo di una nuova dichiarazione in riferimento agli elementi oggetto di variazione.

5. Per le piscine del gruppo B. 1 l'esercizio dell'attività di piscina è consentito previa presentazione all'Azienda da parte del proprietario della piscina o del titolare della stessa, qualora distinto dal proprietario, di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992, recante le seguenti informazioni:

- a) l'ubicazione della struttura;
- b) i dati identificativi del titolare della piscina, ove distinto dal proprietario, e del responsabile della piscina o dell'amministratore condominiale, ove sia responsabile della piscina ai sensi dell'articolo 7;
- c) l'anno di costruzione della piscina;
- d) il materiale di costruzione e dimensione delle vasche.

6. La dichiarazione di inizio attività è redatta su appositi moduli predisposti dall'Azienda contenenti le informazioni individuate dai commi 3 e 5 di questo articolo, rispettivamente per le piscine di categoria A e di categoria B, gruppo B. 1.

7. Il temporaneo utilizzo delle piscine del gruppo A. 2 per lo svolgimento di manifestazioni a carattere locale aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio è consentito previa comunicazione al comune in cui ha sede la struttura.

Art. 6

Razionalizzazione degli impianti natatori

1. Con apposito accordo tra i titolari di due o più strutture ricettive può essere concordato l'utilizzo comune di piscine ad uso collettivo, inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività ricettive, purché l'impianto natatorio sia reso accessibile ai soli ospiti, clienti o soci delle strutture stesse.

Art. 7

Individuazione del personale addetto alla piscina

1. Nelle piscine di categoria A il titolare della piscina nomina il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e l'assistente bagnanti, al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine, secondo quanto specificato dall'allegato A a questo regolamento.

2. Il responsabile della piscina risponde del funzionamento della struttura dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza dei frequentatori. In particolare il responsabile della piscina:

- a) cura l'aspetto igienico-sanitario delle vasche e dei servizi a disposizione della struttura;
- b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali;
- c) valuta i rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto;
- d) individua i punti critici, determina le azioni correttive e garantisce la corretta esecuzione e l'aggiornamento delle procedure di autocontrollo previste dall'articolo 9;
- e) adotta il regolamento interno della piscina previsto dall'articolo 8.

3. Il responsabile degli impianti tecnologici ha, in particolare, il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti della piscina, tra cui la centrale idrica e gli impianti di trattamento dell'acqua, la centrale termica e gli impianti di produzione dell'acqua calda, gli impianti elettrici ed antincendio, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, gli impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, gli impianti di sicurezza e di allarme. Lo svolgimento delle funzioni proprie del responsabile degli impianti può essere affidato anche a ditte specializzate.

4. L'assistente bagnanti è persona abilitata ai sensi della normativa vigente alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso e, inoltre, vigila sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali nonché sul rispetto del regolamento interno.

5. Per le piscine del gruppo B. 1 è obbligatoria la sola individuazione del responsabile della piscina. In caso di mancata individuazione da parte del proprietario o del titolare, ove distinto dal proprietario, il responsabile della piscina è

l'amministratore condominiale. In mancanza di individuazione del responsabile della piscina e di amministratore il proprietario rimane responsabile della piscina nei modi e nei limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà degli edifici.

Art. 8

Regolamento interno

1. Nelle piscine di categoria A e B, il regolamento interno della piscina disciplina gli aspetti igienico-sanitari e comportamentali che contribuiscono a garantire l'idoneità delle condizioni dell'impianto natatorio e, in particolare, specifica le modalità di accesso alle vasche secondo le indicazioni fornite dall'Allegato A a questo regolamento.

2. Il regolamento è redatto almeno in italiano, tedesco ed inglese ed è esposto all'ingresso dell'impianto natatorio, in posizione ben visibile per i frequentatori.

Art. 9

Controlli interni

1. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie richieste dalla normativa vigente e di prevenire possibili incidenti o eventi dannosi per gli utenti, le piscine di categoria A e del gruppo B.1 devono dotarsi, a cura del responsabile della piscina individuato ai sensi dell'articolo 7, di un piano di autocontrollo che, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei processi e dei punti critici, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

2. Il piano di autocontrollo è redatto secondo i principi individuati dall'Allegato A a questo regolamento ed è conservato presso l'impianto cui si riferisce.

3. Il responsabile della piscina verifica che i controlli siano eseguiti secondo il piano di autocontrollo e garantisce la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse ove necessario ai fini del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari della piscina.

4. Se, a seguito delle procedure di autocontrollo, il responsabile della piscina riscontra valori dei parametri igienico-sanitari difformi rispetto a quelli prescritti, provvede alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile della piscina adotta i provvedimenti necessari, quali l'esclusione di vasche o la sospensione dell'attività dell'intera piscina e ne dà comunicazione immediata all'Azienda.

5. Il responsabile della piscina documenta i controlli eseguiti e conserva i documenti per almeno due anni dall'esecuzione del controllo presso la piscina, al fine di consentire all'Azienda l'acquisizione delle informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

Art. 10

Controlli esterni

1. Nelle piscine di categoria A e di gruppo B. 1, l'Azienda procede secondo un piano di controllo annualmente predisposto:

- a) alla valutazione del piano di autocontrollo;
- b) alla valutazione dell'efficacia dei controlli interni;
- c) all'esecuzione di ispezioni;
- d) alle verifiche documentali;
- e) alle misurazioni strumentali;
- f) al prelievo di campioni per le opportune analisi.

2. I controlli pongono particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei piani di autocontrollo, alle condizioni igienico-sanitarie complessive e all'adeguatezza del piano di autocontrollo e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

3. L'Azienda adotta, nell'ambito delle proprie competenze, i provvedimenti necessari a tutela della salute e della sicurezza degli utenti, quando accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti e, ove necessario, segnala al comune la situazione di rischio o di pericolo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 11

Utenti

1. Al fine di garantire che la fruizione delle diverse sezioni della piscina avvenga in modo regolare e agevole, nelle piscine di categoria A e di gruppo B. 1 il piano di autocontrollo individua il numero massimo ammissibile di frequentatori e di bagnanti.

2. Il numero massimo di bagnanti è determinato, secondo quanto previsto dall'allegato A a questo regolamento, in relazione ai diversi tipi di vasche ed al volume d'acqua delle vasche, al fine di garantire che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti e che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento.

Art. 12

Requisiti igienico-ambientali, strutturali, impiantistici e norme igieniche

1. I requisiti igienico-ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche, illuminotecniche, acustiche e di ventilazione sono definiti dall'Allegato 1 all'Accordo 2003, recepito con deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2003, n. 2135. L'allegato 1 è modificabile con deliberazione della Giunta provinciale in relazione a sopravvenute modificazioni dell'Accordo.

2. L'allegato A a questo regolamento individua i requisiti strutturali e impiantistici delle diverse sezioni della piscina nonché le norme igieniche cui il personale e gli utenti della piscina sono tenuti ad attenersi, in relazione alla categoria e al gruppo di appartenenza della piscina, al fine di garantire che:

- a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;
- b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

- c) la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria delle diverse parti della piscina si svolgano in modo regolare e con la massima sicurezza degli utenti.

Art. 13

Sanzioni

1. A carico del titolare della piscina è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 per violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento in caso di esercizio dell'attività di piscina in mancanza della dichiarazione di inizio attività prescritta dall'articolo 5 o contenente dichiarazioni mendaci o false attestazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 ter, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale n. 23 del 1992.

2. A carico del responsabile della piscina, individuato ai sensi dell'articolo 7, è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 per violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento nei seguenti casi:

- a) per omessa predisposizione, aggiornamento o attuazione del piano di autocontrollo secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3;
- b) per mancata adozione dei provvedimenti per il ripristino delle ottimali condizioni igienico-sanitarie o mancata comunicazione all'Azienda dei provvedimenti adottati, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4;
- c) per mancata attestazione dei controlli eseguiti o per la mancata conservazione della documentazione per il periodo individuato dall'articolo 9, comma 5;
- d) per mancata presenza durante l'orario di apertura dell'assistente bagnanti, ove prevista in base a quanto specificato dall'allegato A a questo regolamento.

3. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2007 è altresì applicata nei confronti del titolare o del responsabile della piscina per ogni altra violazione degli obblighi prescritti da questo regolamento in relazione ai rispettivi ambiti di responsabilità.

4. Nel caso in cui l'agente accertatore rilevi una difformità di lieve entità dei requisiti igienico ambientali, strutturali o impiantistici della piscina oppure un'inadeguatezza di lieve entità del piano di autocontrollo o delle procedure di applicazione dello stesso rispetto alla finalità individuata dal comma 1 dell'articolo 9 si applica il sistema ingiuntivo a carattere ripristinatorio disciplinato dall'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).

Art. 14

Norme di prima applicazione

1. Per le piscine di categoria A già in esercizio alla data di entrata in vigore di questo regolamento il titolare della piscina comunica all'Azienda le seguenti informazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento:

- a) l'ubicazione della struttura;
- b) la categoria, il gruppo, la tipologia della piscina, ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 4. Per le piscine del gruppo A. 2, l'indicazione dell'attività svolta in

via principale nella struttura in cui è inserita la piscina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b);

- c) il numero e il tipo di vasche, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, le dimensioni e il materiale di costruzione delle vasche;
- d) l'anno di costruzione della piscina;
- e) il numero massimo di frequentatori e bagnanti ammissibili;
- f) i dati identificativi del titolare della piscina e del responsabile della piscina.

2. Per le piscine di gruppo B. 1 già in esercizio alla data di entrata in vigore di questo regolamento i soggetti individuati dall'articolo 5, comma 5, comunicano le informazioni ivi indicate all'Azienda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

3. Le informazioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo sono comunicate attraverso la compilazione di appositi moduli predisposti dall'Azienda.

4. I requisiti strutturali e impiantistici previsti da questo regolamento e dalle norme tecniche contenute nell'Allegato A a questo regolamento non si applicano agli impianti per i quali alla data di entrata in vigore di questo regolamento sia già stata presentata domanda di concessione edilizia. Tali impianti sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali previsti in occasione di ristrutturazioni ed ampliamenti, limitatamente alle sezioni e alle parti interessate, sempre che ciò risulti tecnicamente realizzabile e che risultino comunque garantite la salute e la sicurezza degli utenti.